



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere - Rel.
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere

Oggetto:

ASSICURAZIONE	
DANNI	-
TRATTORE	
AGRICOLO	-
CIRCOLAZIONE SU	
STRADA O AREA	
EQUIPARATA	

Ad.22/05/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14508/2021 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]
[redacted] con domicilio digitale
come in atti;

-ricorrente -

contro

SOCIETÀ [redacted] S.C.A.R.L., in persona
del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in
ROMA al [redacted], presso lo studio dell'avvocato
[redacted], che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato [redacted]
[redacted] con domicilio digitale come in atti

- controricorrente -

nonché contro

[redacted]

- intimata -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n.
741/2021 depositata il 23/03/2021.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/05/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Rilevato che:

██████████ il giorno 12/08/2014, all'epoca dei fatti poco più che maggiorenne, mentre si trovava nell'azienda della società agricola di ██████████, della quale era all'epoca titolare anche il padre ██████████ venne investito da un trattore, condotto dallo stesso padre, durante una manovra di retromarcia, che quegli effettuava, per operare l'aggancio a una macchina spargi - liquami, e riportò lesioni, a seguito delle quali venne ricoverato presso l'ospedale di ██████████ fino al 17/09/2021;

l'infortunato convenne, quindi, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, l'azienda agricola Società Semplice ██████████, ██████████ e la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile auto, ██████████ società cooperativa a responsabilità limitata (di seguito ██████████ S.c. a r.l.), al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni;

la domanda venne rigettata dal Tribunale, nel contraddittorio con la sola compagnia assicuratrice, in quanto la società agricola ██████████ rimase contumace;

l'impugnazione di merito, nel ricostituito contraddittorio con la sola ██████████ S.c. a r.l. e nella permanente contumacia della società agricola, è stata disattesa dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 741 pubblicata il 23/03/2021;

avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi di ricorso, ██████████;

risponde con controricorso la ██████████ S.c. a r.l.;





la Società agricola [redacted] non
ha svolto attività difensiva;

il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;

entrambe le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 22/05/2024, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato che:

premette il Collegio che la sentenza è priva del segno di identificazione in alto a destra, comprovante la data di pubblicazione e il numero del provvedimento, ma la questione non è dirimente, non essendovi contestazione tra le parti circa la data di pubblicazione e di notifica della sentenza stessa, effettuata via posta elettronica certificata il 25/03/2021, come da copia depositata in atti dal difensore del ricorrente, con conseguente adempimento dell'art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.;

il ricorso per cassazione di [redacted] è stato notificato al difensore della [redacted] S.c. a r.l. in data 18/05/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.;

il ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione:

primo motivo: violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione delle direttive CEE 72/166/CE, 84/5/CE, 2005/14/CE, 2000/26/CE, 73/239/CE, incentrato sulla qualificazione dei fatti come infortunio sul lavoro, assumendo che [redacted] fosse dipendente della società agricola [redacted] e a contestazione dell'esclusione operata dai giudici di merito;

secondo motivo: violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; con esso il ricorrente contesta che la ricostruzione dell'accaduto sia avvenuta sulla base delle sole dichiarazioni dell'infortunato, che aveva affermato agli ispettori SPISAL di





collaborare saltuariamente con l'azienda [redacted] e conseguentemente i giudici del merito hanno ritenuto, erroneamente, che il trattore condotto da [redacted] non stesse circolando, ma fosse utilizzato quale macchina da lavoro;

terzo motivo: violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 144 cod. assicurazioni; con esso il ricorrente contesta il punto della decisione della Corte d'appello relativa all'esclusione della circostanza che il trattore che lo aveva investito si trovasse in un'area suscettibile di transito;

il Collegio reputa che il terzo motivo debba essere, per ragioni logiche, in quanto incentrato su questioni di diritto sulle quali questa Corte si è pronunciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, essere esaminato in via prioritaria;

il motivo è fondato, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica (segnatamente: Sez. U n 21983 del 30/07/2021 rv 661872 - 01), sopravvenuta, a distanza di quattro mesi, alla sentenza della Corte territoriale, secondo la quale «*ai fini dell'operatività della garanzia per responsabilità civile auto, l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale*»;

nella specie, l'orientamento nomofilattico richiamato, emerso a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 33675 del 18/12/2019 di





questa Terza Sezione, impone l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, non rilevando questo Collegio ragioni per discostarsene o per una nuova rimessione alle Sezioni Unite;

infatti, una delle ragioni di rigetto della domanda consiste nell'esclusione della responsabilità dell'assicuratrice della responsabilità civile dei veicoli a motore in base alla circostanza che il trattore condotta da [REDACTED], mentre effettuava la manovra di aggancio alla macchina spargi - liquami, si trovasse in un'area equiparabile alla strada, e fosse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale;

al contrario, è evidente che il sinistro si è verificato in un luogo in cui il veicolo che vi ha dato causa si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale: sicché il principio, affermato nel richiamato arresto nomofilattico di questa Corte, va applicato alla fattispecie, in difformità da quanto operato invece nella gravata sentenza;

tanto impone l'accoglimento del terzo motivo e, al contempo, priva di rilevanza la questione pregiudiziale di conformità al diritto eurounionale, sollevata dal ricorrente;

i primi due motivi del ricorso, implicanti valutazioni di carattere prevalentemente fattuale e comunque dipendenti dal terzo motivo, sono assorbiti dall'accoglimento del detto motivo;

la sentenza impugnata è, pertanto, cassata;

la causa deve essere rimessa al giudice d'appello territoriale, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto, da compiersi alla stregua del principio di diritto della sentenza delle Sezioni unite n 21983 del 30/07/2021;

il giudice di rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità;

per la natura della *causa petendi* va disposto altresì oscurarsi i dati del ricorrente;





il deposito della motivazione dell'ordinanza è fissato nel termine
di cui al secondo comma dell'art. 380 *bis* 1 cod. proc. civ.;

p. q. m.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa
la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di
appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
ordina che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano
oscurati i dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di
cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 22/05/2024.

Il Presidente

Franco De Stefano

